

COMUNE DI BUCCINO

Provincia di Salerno

COPIA

DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 8 del 23/4/2019

OGGETTO: Servizio trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani – Piano Industriale – Approvazione Piano Economico Finanziario – anno 2019.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventitre del mese di aprile alle ore 16,10 nella Casa Municipale a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale Sig. Giuseppe Diego Basta in data 12/4/2019 prot. 2414 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di prima convocazione.

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio Sig. Giuseppe Diego Basta - Cons. Comunale Fatto l'appello nominale risultano presenti i sigg.

		Presenti	Assen
1	Nicola PARISI	X	
2	Maria TRIMARCO	X	
3	Francesco FARAO	X	+
4	Domenico SENATORE	X	-
. 5	Katia TRIMARCO	X	
6	Annamaria DEL CORVO	X	+
7	Nunzio ELIA	X	
8	Lucia SALIMBENE	X	†
9	Giuseppe Diego BASTA	X	
10	Francesco FERNICOLA	$\frac{1}{X}$	-
11	Valeria CHIARIELLO		$\frac{1}{X}$
12	Mario FREDA	X	**
13	Lucia RISI	X	
	Totale	12	1

Assegnati n. 13

In carica n. 13

Presenti n. 12

Assiste il Segretario Comunale Capo, dott.ssa Margherita Torraca Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

La seduta è pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 1, comma 1093 della legge n. 145/2018 legge di bilancio 2019 nel modificare l'articolo 1, comma 652 della legge 147/2013, ha prorogato al 2019 la possibilità per i Comuni di determinare la Tari sulla base del criterio medio-ordinario, ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alle tipologie di attività svolte, rinviando dunque al 2020 l'applicazione generale del cosiddetto metodo normalizzato per cui il tributo è determinato in relazione all'effettiva quantità di rifiuti prodotti.
- già la Legge di Bilancio 27 dicembre 2017, n. 205 prorogava la deroga ai coefficienti ministeriali contenuti nel DPR 158/99, recante il cosiddetto metodo normalizzato anche per l'esercizio finanziario 2018;
- la Conferenza Stato Città ha espresso, a suo tempo, parere favorevole a un decreto attuativo con il quale i comuni potranno introdurre *una tariffa corrispettiva, al posto della Tari*, determinata in base a criteri di misurazione puntuale dei rifiuti o con sistemi analoghi, uniformi sull'intero territorio nazionale.
- Il decreto, attuativo dell'art.1, comma 667 della legge 147/2013 (Stabilità 2014), così come modificato dall'art.42 della legge 221/2015 (Collegato Ambientale), reca "Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati".
- che l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), della tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), con decorrenza 1.1.2014 e che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'Imposta Unica Comunale (IUC) si compone:
- 1. dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili;
- 2. di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali,
- 3. della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;
- l'art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;
- che l'art. 1, comma 683 del della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale;

Considerato che:

• la proposta di determinazione delle tariffe relative all'anno 2019 tiene in considerazione i costi operativi di gestione (CG), i costi comuni (CC) ed i costi d'uso del capitale (CK) dell'anno 2019 di

cui al prospetto economico-finanziario (PEF) che è parte integrante del Piano Finanziario e del Piano Industriale approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 25.03.2019;

- il già citato art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario attraverso il gettito della TARI, che si ricorda deve obbligatoriamente coprire il 100% dell'intero costo del servizio;
- l'art. 1,comma 652 della L. n. 147/2013 prevede la facoltà di applicare criteri di commisurazione delle tariffe, nel rispetto del principio "chi inquina paga" di cui all'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE, sia tenendo conto dei criteri di commisurazione sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, sia della diversificazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea relazionando i costi del servizio per i diversi coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;
- tali criteri di determinazione delle tariffe sono coerenti con il sistema ed impianto tariffario TARSU adottato con le varie deliberazioni di Consiglio Comunale già a decorrere dal 1996 e vigente sino al 31 Dicembre 2012, nonché con l'impianto tariffario TARI adottato con deliberazione G.C. n. 57 del 29 Aprile 2016 e vigente sino al 31 dicembre 2016;
- appare opportuno, nelle more di una complessiva rivisitazione, adeguamento ed aggiornamento dei coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti da parte delle differenziate attività produttive nel territorio comunale, mantenere l'impianto tariffario già vigente per il decorso esercizio finanziario 2016;
- l'art. 1, comma 661 della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede l'esclusione dall'applicazione della TARI delle superfici delle attività produttive di rifiuti speciali assimilati agli urbani che il produttore dimostri di aver avviato a recupero, non trova, per l'anno corrente, applicazione in mancanza dei presupposti e delle asserite dichiarazioni da parte dei contribuenti;
- l'allegata proposta di adozione delle tariffe della Tassa Rifiuti TARI per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base delle banche dati dei contribuenti ed utenze registrate, è finalizzata al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio risultante dal Piano Economico Finanziario per l'anno 2019;

Considerato altresì:

- che al comma 683 del citato art. 1 è stabilito che le tariffe della TARI sono approvate dal Consiglio comunale, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano industriale finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente
- che, ai sensi del comma 654 dello stesso art. 1, le tariffe devono essere tali da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio di cui al piano finanziario;

Visto il piano finanziario e tariffario del servizio e dei relativi costi complessivi per l'anno 2019, redatto in conformità alle prescrizioni di cui al D.P.R. n. 158/1999, dai competenti Uffici Comunale e che, sulla scorta di quanto premesso, oltre alla determinazione del costo complessivo del servizio di nettezza urbana prevede la sua copertura finanziaria integrale, mediante la tassa richiesta all'utenza; Considerato che, sulla base della banca dati dell'utenza comprendente il numero di soggetti, le superfici, le attività esercitate, le dimensioni dei nuclei familiari ed utilizzando i coefficienti ka, kb, kc e kd attualmente vigenti, la piena copertura del costo viene raggiunta attraverso l'applicazione delle tariffe per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche (comprese le tariffe giornaliere);

Rilevato che le entrate derivanti dalla riscossione del tributo costituiscono parte integrante delle entrate tributarie del Comune, da evidenziare nel bilancio comunale per l'esercizio finanziario 2019/2021 così come le spese sostenute per l'esecuzione del servizio;

Considerato che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 primo comma del D.L. n. 174/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012, che ha modificato l'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, comporta riflessi sulla situazione economico-finanziaria dell'ente in relazione alle entrate derivanti dal tributo;

sulla scorta di quanto premesso, oltre alla determinazione del costo complessivo del servizio di nettezza urbana prevede la sua copertura finanziaria integrale, mediante la tassa richiesta all'utenza;

Considerato che, sulla base della banca dati dell'utenza comprendente il numero di soggetti, le superfici, le attività esercitate, le dimensioni dei nuclei familiari ed utilizzando i coefficienti ka,kb,kc e kd attualmente vigenti, la piena copertura del costo viene raggiunta attraverso l'applicazione delle tariffe per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche (comprese le tariffe giornaliere);

Rilevato che le entrate derivanti dalla riscossione del tributo costituiscono parte integrante delle entrate tributarie del Comune, da evidenziare nel bilancio comunale per l'esercizio finanziario 2019/2021 così come le spese sostenute per l'esecuzione del servizio;

Richiamati

- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;
- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.";
- l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- il Decreto del Ministero dell'interno del 7 dicembre 2018 ha differito al 28.02.2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali;
- il successivo Decreto del Ministero dell'interno del 25 gennaio 2019 ha ne ha ulteriormente differito il termine al 31/03/2019;

Ritenuto opportuno, per non generare ulteriori incertezze e confusione per i contribuenti, visti i cambiamenti radicali nella tassazione ai fini della copertura del costo del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, di procedere alla riscossione in proprio della TARI;

Acquisiti rispettivamente:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario reso sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con voti Favorevoli n.8, voti contrari n.3 (Consiglieri Fernicola, Freda e Risi) e n. 1 Astenuto (Consigliere Basta),

DELIBERA

- 1.Di prendere atto della deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 25.03.2019, avente ad oggetto: "Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani. Presa d'atto Piano Industriale. Approvazione Piano Economico Finanziario" e di farla propria, approvandone l'intero contenuto, sia in parte narrativa che dispositiva, che qui è da intendersi integralmente ritrascritto ed approvato;
- 2. Di fare propria la deliberazione di Giunta Comunale n.47 del 25.03.2019, avente ad oggetto:" Servizio di smaltimento dei rifiuti Tassa Rifiuti TARI Conferma aliquote anno 2019", sia nella parte narrativa che dispositiva, che qui si intendono riportate e ritrascritte, approvandola e dando atto dell'invarianza dei costi già sostenuti per il precedente anno 2018;
- 3.Di dare atto che sulla base del Piano Economico Finanziario sono calcolate le tariffe della tassa sui rifiuti che confermano le aliquote già approvate per l'anno 2018;

4.Di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013, la misura tariffaria delle utenze domestiche e non domestiche è determinata in modo tale da coprire il costo complessivo al 100%.

5.Di confermare le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2019 con riferimento a quelle vigente già per l'anno 2018;

6.Di dare atto:

- che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2019;
- che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti si applica il tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992;

7.Di procedere alla riscossione in proprio della TARI e di non avvalersi della facoltà di cui all'art. 1 comma 691 L. 147/2013 e successive modificazioni;

8.Di approvare il Piano Finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l'anno 2019 dal quale risulta un costo di €. 635.369,37;

9.Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 2018/2020 ai sensi dell'art. 172 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

10.Di dare atto altresì che:

nel bilancio di previsione 2019 viene iscritta alla corrispondente risorsa a titolo di TARI per l'integrale copertura del costo del servizio, oltre alla quota pari al 5% (Euro 31.768,47) da incassare (e riversare) quale tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992 rimasto in vigore ai sensi dell'art. 1 comma 666 L. 147/2013;

11.Di dare atto che il Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi provvederà all'adozione degli atti gestionali di propria competenza conseguenti a quanto testé deliberato ed è responsabile:

- dell'invio del presente atto unitamente al suo allegato al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle finanze entro i termini di legge ex art. 52, comma 2, del D. L.vo n.ro
 446/1997,;
- della pubblicazione della presente deliberazione e del suo allegato sul sito web istituzionale" di questo Comune."

12.Di dichiarare, con voti Favorevoli n.8, voti contrari n.3 (Consiglieri Fernicola, Freda e Risi) e n. 1 Astenuto (Consigliere Basta), la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.

		فأبلدا

F.to come all'originale



IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to come all'originale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario Comunale che, giusta relazione del Messo, copia delle persone deliberazione è stata:

affissa all'albo pretorio il ______ reg. al no______ per la prescritta pubblicazione di giorni quindici consecutivi e vi rimarrà fino alla scadenza.

Buccino, ______ (17 MAG, 2019)

Il Responsabile Albo Pretorio F. Sabato A. Trimarco

IL SEGRETARIO COMUNALE

F. to Dott. ssa Margherita Torraca

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la su estesa deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente esecutiva. — È divenuta esecutiva per decorrenza dei termini.

Buccino, 177 NAG. 2019



Il Segretario Comunale .to Dott.ssa Margherita Torraca

Buccino, 17 HAG. 2019



Per copia gonforme all'originale

Il Segretario Communale Dott.ska Manghesita Torraca